



Licenziamento
pubblico
impiego

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 14812/2025

Cron.

Rep.

Ud. 17/02/2026

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - PU
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14812-2025 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE
TERRITORIALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA,
in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa
ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

**2026 - ricorrente principale - controricorrente incidentale-
792 contro**

██████████ ██████████ rappresentato e difeso
dall'avvocato ██████████;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 38/2025 della CORTE D'APPELLO DI
LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il
10/02/2025 R.G.N. 248/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17/02/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli avvocati [REDACTED];
udito l'avvocato [REDACTED] per delega verbale
avvocato [REDACTED].

Fatti di causa

1. La sentenza impugnata conferma la pronuncia di prime cure con la quale era stata accolta la domanda di [REDACTED] [REDACTED] dipendente della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direzione Territoriale per la Puglia, Molise e Basilicata, licenziato senza preavviso a seguito di intimazione del 15.6.2023 della datrice di lavoro, e, per l'effetto, era stato annullato il provvedimento di recesso e condannata l'Agenzia alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con le conseguenti statuizioni in termini economici, contributivi e assistenziali.
2. La decisione di secondo grado è fondata sulle seguenti argomentazioni: a) la legittimazione passiva, nei gradi di merito, andava riconosciuta in via concorrente all'Agenzia centrale nonché agli Uffici periferici e, comunque, doveva considerarsi che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è unica e le articolazioni territoriali la rappresentano, soprattutto quando si tratta di difendere un loro atto; b) l'art. 43 co. 9 n. 2 lettera e del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, che testualmente stabilisce che: *"si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"* non era nullo perché l'art. 55 quater co. 1 lett. f del D.lgs. n. 165/2001, nell'elencare i casi in cui *"si applica comunque la sanzione disciplinare*



del licenziamento” faceva espressamente salve “ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo”, per cui non vi era alcuna violazione della norma imperativa in quanto essa stessa prevedeva una deroga; c) l’Amministrazione datrice di lavoro aveva applicato la sanzione espulsiva quale immediata e diretta conseguenza della condanna penale (non definitiva) riservando la valutazione in concreto della gravità dei fatti dallo stesso commessi ad un distinto procedimento disciplinare, per cui illegittimamente non era stato svolto il giudizio di congruità della sanzione espulsiva, dovuto ai sensi delle richiamate sentenze della Corte Costituzionale e di quelle di legittimità.

3. Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con quattro motivi.
4. Resiste con controricorso [REDACTED] [REDACTED] che propone ricorso incidentale sulla base di tre motivi cui resiste a sua volta, con controricorso, la ricorrente principale.
5. Il Procuratore Generale rassegna conclusioni scritte con cui chiede l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.
6. Le parti depositano memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nonché la motivazione apparente e contraddittoria. Si sostiene che la sentenza della Corte di appello appariva *ictu oculi* affetta da vizio di motivazione, *sub specie* di motivazione apparente e contraddittoria, in quanto i giudici di appello,



senza considerare alcuna delle censure mosse dall'Amministrazione appellante all'apprezzamento dei fatti operato dal Giudice di primo grado, si erano limitati a riportare il testo della sentenza di primo grado impugnata e a condividerla in quanto "*pienamente corretta e condivisibile*", esaurendo, così, la motivazione del rigetto dell'appello.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., sub specie di omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Si deduce che la Corte di Appello, solo in apparenza prendendo posizione sul merito dei motivi di gravame, in realtà aveva completamente ignorato le plurime censure articolate con il ricorso avverso la sentenza del Tribunale e si era limitata, con motivazione che non raggiungeva la soglia della sufficienza, a dichiarare di condividere le motivazioni poste a base della sentenza di primo grado, senza esaminare in alcun modo le criticità prospettate con l'atto di gravame: in particolare, la Corte territoriale non aveva argomentato sulla *ratio* del rigetto dell'appello e, più in particolare, sulle ragioni dell'infondatezza delle censure riguardanti la prospettata violazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01, art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, nonché delle norme che presiedono al riparto degli oneri probatori nella materia *de qua*.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 55 quater, D.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 123 del 23 giugno 2020, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si precisa che la Corte di Appello, nell'affermare, al pari del Giudice di primo



grado, che *"l'amministrazione convenuta, oltre ad avere omesso ogni valutazione di adeguatezza e proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, ha omesso altresì di acquisire nel procedimento disciplinare, così come di produrre in giudizio, ogni ulteriore documentazione relativa al processo penale a carico del ricorrente, ivi compresa la motivazione della sentenza, di cui ha acquisito e prodotto il solo dispositivo."*, era incorsa nella violazione delle regole che governano il riparto dell'onere probatorio nella fattispecie in esame, avendo fatto ricadere sull'Amministrazione le conseguenze negative del mancato assolvimento di un onere probatorio che gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto come gravante sul dipendente.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 55-quater del d.lgs. 165/01, art. 43, co. 9 nr. 2 lett. e) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. rappresentando che la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che l'Amministrazione aveva applicato la sanzione espulsiva quale immediata e diretta conseguenza della condanna e aveva omesso di acquisire ogni ulteriore documentazione relativa al processo penale, rinviando la valutazione in concreto della gravità dei fatti a un distinto procedimento, non considerando che il licenziamento era stato comminato a conclusione di un regolare procedimento disciplinare -nel quale era stato garantito il diritto di difesa del dipendente, conclusosi con l'adozione di un provvedimento congruamente motivato, con cui era stata presa posizione su tutte le avverse difese- ove in rilievo disciplinare non veniva un comportamento del dipendente, suscettibile di valutazione ed analisi, bensì un



dato di fatto, ovvero la condanna alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 61 e 68 d.lgs. n. 300/1999, per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, per difetto di legittimazione processuale della Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell'Agenzia delle Dogane, violando l'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 nonché gli artt. 61 e 68 d.lgs. n. 300/1999.
7. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e 43 CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'art. 43, co. 9, n. 2, lett. e), del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, nella parte in cui è previsto il licenziamento senza preavviso anche per l'ipotesi in cui la sentenza di condanna con interdizione perpetua dai pubblici uffici non sia passata in giudicato, in violazione dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 nonché lo stesso art. 43 CCNL.
8. Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., la nullità parziale della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., *sub specie* di omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale rubricato "*Violazione dell'art. 64 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018; motivazione apparente*", avendo la Corte territoriale omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui si eccepiva la violazione dell'art. 64 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 e il vizio di motivazione apparente per avere il primo Giudice, nell'annullare il licenziamento ed applicare l'art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, fatto



erroneamente salvi gli effetti della sospensione cautelare irrogata al dipendente all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare.

9. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente principale, per essere lo stesso stato proposto, secondo il [REDACTED] dalla Direzione Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non dall'Agenzia Centrale.

Invero, deve osservarsi, in punto di fatto, che il ricorso risulta presentato dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e la indicazione "Direzione Territoriale [...]" è una specificazione dell'organo interessato dalla vicenda sostanziale, in un contesto in cui l'Avvocatura Generale ha comunque precisato che per "Direttore pt" doveva intendersi il Direttore Nazionale dell'Agenzia e che, in ragione della particolare disciplina propria della difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, che non richiede uno specifico conferimento del mandato di volta in volta e della procura, non ha alcun rilievo l'indicazione della articolazione territoriale nella intestazione dell'atto.

10. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare preliminarmente per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, dove va rilevato che l'appello fu proposto dalla Difesa Erariale (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nell'interesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale soggetto unitario di diritto, a nulla rilevando la specificazione della Direzione Territoriale preposta alla gestione del rapporto di lavoro del [REDACTED]
11. Tornando all'esame dei motivi del ricorso principale, è opportuno sottolineare che, nei confronti del dipendente,



sono stati avviati, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, due procedimenti disciplinari: il primo, quello che rileva in questa sede, in relazione al quale è stato irrogato il licenziamento per omessa comunicazione all'Amministrazione dell'esistenza del rinvio a giudizio del procedimento penale a suo carico e per la condanna non definitiva pronunciata dal Tribunale di Firenze a cinque anni e sei mesi di reclusione, in data 21.12.2022, cui era conseguita la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; il secondo è stato attivato in ordine al merito delle motivazioni della sentenza, cui è seguito altro licenziamento senza preavviso, per i fatti, le condotte e le situazioni aventi rilevanza disciplinare.

12. Il licenziamento oggetto del presente giudizio è stato, quindi, disposto ai sensi dell'art. 43 co. 9 n. 2 lett. e del CCNL Funzioni Centrali che testualmente stabilisce: *"si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"* ed è stato adottato quale conseguenza diretta e immediata della condanna penale, con riserva della valutazione in concreto della gravità dei fatti da effettuare in un distinto procedimento disciplinare.
13. Precisati i termini del *thema decidendum*, i primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati.
In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione che comporti la nullità della gravata sentenza.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da



error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così Cass., sez. un., 9.10.2019, n. 25392; id., 3.11.2016, n. 22232).

Inoltre, la motivazione della sentenza, con rinvio "*per relationem*" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato (Cass. n. 21443/2022).

Infine, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. n. 27551/2024).

I vizi denunciati, alla luce dei richiamati principi, sono insussistenti nel caso *de quo*, atteso che la Corte di appello, valutando anche implicitamente tutte le doglianze formulate in sede di gravame dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dato chiaramente atto delle ragioni per le quali aveva ritenuto la illegittimità della sanzione espulsiva, anche attraverso un condiviso richiamo alle



argomentazioni della pronuncia di prime cure fatte proprie

e modulate rispetto alle doglianze formulate.

14. Anche il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, da scrutinare insieme per la loro interferenza, non sono fondati.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 123 del 2020, ha statuito che il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale.

Ciò premesso, va osservato che il *dictum* della gravata pronuncia è in linea, oltre con quanto sopra precisato dall'Alta Corte, anche con il "diritto vivente" di questa Sezione lavoro della Corte di cassazione, la cui giurisprudenza è sempre stata univoca nel riferire l'avverbio «comunque», impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (*ex multis*, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1° dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, n. 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351).



Deve essere, quindi, sottolineato che la Corte territoriale, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 2697 cod. civ. e delle altre disposizioni di legge denunciate, ha fatto esatta applicazione di quanto affermato da questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. n. 18858/2016; Cass. n. 24574/2016; Cass. n. 5805/2023; Cass. n. 30418/2023) secondo cui, in tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.

È solo il passaggio in giudicato della pena interdittiva, pertanto, che è idoneo di per sé a risolvere il rapporto, non certo la pronuncia di primo grado che non è esecutiva e, pertanto, in detta fattispecie non valgono i principi affermati in tema di interdizione perpetua né, tanto meno, si può dire che l'onere dell'amministrazione sia assolto con la sola produzione in giudizio del dispositivo della sentenza di condanna.

In verità, l'anomalia della presente fattispecie, riguardante i due licenziamenti adottati nei confronti del ██████████ è rappresentata dal fatto che con il primo non era stato contestato il fatto oggetto del procedimento penale, bensì la sola circostanza dell'esistenza di una condanna non definitiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici, ma ciò, per quanto sopra detto, non è sufficiente ai fini della legittimità della sanzione espulsiva



essendo comunque necessario un accertamento di fatto,
come poi svolto nel secondo procedimento disciplinare.

15. Il secondo motivo del ricorso incidentale è anche esso infondato.

È vero che l'art. 49 co. 9, n. 2 lett. e) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 prevede che *"si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso di condanna, anche non passata in giudicato, quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"*, ma correttamente è stata esclusa dai giudici di seconde cure la nullità di tale disposizione sia perché l'art. 55 quater co. 1 del D.lgs. n. 165/2001, statuendo testualmente *"Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo..."* non consente di rilevare una conflittualità tra la norma imperativa e quella contrattuale collettiva in considerazione della riserva espressa prevista dalla disposizione di rango primario, sia soprattutto perché, se la fattispecie disciplinare viene, comunque, interpretata nel senso precisato dalla Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, come detto, va pur sempre escluso un automatismo espulsivo senza alcun apprezzamento di fatto, allora effettivamente tra le due norme non è ravvisabile alcun contrasto che comporti la nullità di quella del CCNL per violazione della norma imperativa.

16. Il terzo motivo del ricorso incidentale è, invece, meritevole di accoglimento in quanto la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello (riportato in questa sede con il rispetto del requisito della specificità e della autosufficienza) relativo alla disposta salvezza, in primo grado, degli effetti della



sospensione cautelare irrogata contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento del presente giudizio.

17. Alla stregua di quanto esposto il ricorso principale deve essere respinto, così come i primi due motivi del ricorso incidentale di cui va accolto, invece, il terzo; la gravata sentenza deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
18. Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente principale è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati i primi due; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.2.2026

Il Consigliere estensore

La Presidente

Guglielmo Cinque

Annalisa Di Paolantonio

